



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO: **APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
3.	BARBIERI Silvia Maria Paola	Consigliere	X	
4.	SARA Diletta	Consigliere	X	
5.	ABADA Alessio	Consigliere	X	
6.	DEFEUDIS Caterina	Consigliere	X	
7.	DE CARLO Carmelo	Consigliere	X	
8.	BORLA Patrizia	Consigliere	X	
9.	CELLETTI Claudia	Consigliere	X	
10.	FASSINO Davide	Consigliere		X
11.	MINO' Giovanni	Consigliere	X	
12.	RICCIARDI Giancarlo	Consigliere	X	
13.	COLAMESTA Stefano	Consigliere	X	
14.	PENSATO Patrizia	Consigliere	X	
15.	GRASSO Claudio	Consigliere	X	
16.	TRUCCERO Stefano	Consigliere	X	
17.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA

Il Presidente Arch. ROMEO Enzo , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al bilancio Luigi Piccolo

Premesso che:

l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione..”.*

I commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) stabiliscono che:

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) che recitano:

- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica ((predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)). ((83))*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”.*

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo.

Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e

del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del Tuel, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo.

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Viste:

- la delibera della Giunta Comunale n. 190 del 11/09/2024 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli enti che costituiscono il G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e di quelli facenti parti del perimetro di consolidamento per il Comune di Pianezza nell'esercizio 2023;
- la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 06/05/2024 con il quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2023, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la delibera della Giunta Comunale n° 191 del 11/09/2024 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

Visti i bilanci dell'esercizio 2023 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento.

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato.

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che:

- il comma 6-*bis* dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL prevede che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto di gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti;
- l'art. 1, comma 1, lettera *d*) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2016 stabilisce che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-*bis*, comma 2, lettere *a*) e *b*), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto D. Lgs. n. 118 del 2011;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, il bilancio consolidato per l'esercizio 2023, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali per gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-*bis* dell'art. 227 del TUEL e al citato D. M. Del 12/05/2016.

Relazona l'Assessore Luigi Piccolo spiegando la proposta e precisando quali sono le società che si consolidano.

Nessun Consigliere interviene.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto:

Consigliere Celletti: favorevole

Consigliere Minò: astensione

Consigliere Zambaia: astensione

Consigliere Truccero: astensione

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri ad esprimere il voto sulla proposta, con il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 11

Favorevoli: 11 (Consiglieri di maggioranza)

Astenuti: 5 (Minò, Barbieri, Zambaia, Grasso, Truccero)

Il Presidente invita poi i Consiglieri ad esprimere il voto sull'immediata eseguibilità della

deliberazione, con il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 11

Favorevoli: 11 (Consiglieri di maggioranza)

Astenuti: 5 (Minò, Barbieri, Zambaia, Grasso, Truccero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisiti in data 25/09/2024 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
16	11	11 (Consiglieri di maggioranza)	0	5 (Minò, Barbieri, Zambaia, Grasso, Truccero)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023”, come sopra trascritta.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli (Consiglieri di maggioranza) e n. 5 astenuti (Minò, Barbieri, Zambaia, Grasso, Truccero), dichiara la presente deliberazione (n° 30 del 30/09/2024) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Si dà atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video. I relativi file sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; ad essa si fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 82 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA